



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente l'uso dell'autosilo Motta

Il Municipio di Airolo ordina:

Art. 1 - Oggetto

Il Municipio di Airolo con la presente Ordinanza intende disciplinare l'uso dell'autosilo Motta (detto in seguito autosilo) per garantire un servizio adeguato a favore dell'intera comunità.

In particolare esso concede speciali autorizzazioni (abbonamenti) agli aventi diritto ai sensi dell'art. 4.

Art. 2 - Basi legali

Le basi legali della presente Ordinanza sono gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale, gli articoli 5 cpv. 1 - punto 1 e cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione stradale, nonché le norme applicabili del Regolamento Statuto comunale e in particolare l'art. 111 bis "Posteggio veicoli".

Art. 3 - Gestione

L'autosilo comprende:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - il 2° piano interrato | (no. 24 posteggi) |
| - il 3° piano interrato | (no. 23 posteggi) |
| - il 4° piano interrato | (no. 23 posteggi) |
| - il 5° piano interrato | (no. 50 posteggi) |

Art. 4 - Rilascio abbonamenti (autorizzazioni)

Prioritariamente possono ottenere l'autorizzazione, nel limite degli stalli designati (contrassegnati in giallo), le persone fisiche domiciliate ad Airolo, nonché i commerci (persone fisiche o giuridiche) che svolgono la loro attività in loco.

Sono previsti i seguenti tipi di abbonamento:

- Abbonamento generale annuale (giorno e notte) con posto auto assegnato;
- Abbonamento generale periodico (giorno e notte) con posto auto assegnato, limitatamente alle disponibilità;
- Abbonamento diurno, senza assegnazione posto auto (giorni feriali e festivi 08.00-19.00);
- Abbonamento notturno, senza assegnazione posto auto (giorni feriali e festivi 19.00-08.00);
- Abbonamento fine settimana (giorno e notte dalle ore 17.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica), senza posto auto assegnato.
- Abbonamento settimanale (giorno e notte) senza posto auto assegnato.
- Abbonamento bisettimanale (giorno e notte) senza posto auto assegnato.
- Abbonamenti speciali, da decidersi di volta in volta dal Municipio.

Tutte le autorizzazioni sono rilasciate su decisione municipale.

Art. 5 - Effetti e validità

1. L'autorizzazione generale (vedi art. 4 cpv. a e b) permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo negli stalli dell'autosilo nel posto designato senza limitazione di tempo.
2. I possessori dell'abbonamento diurno potranno invece parcheggiare il proprio veicolo nell'autosilo dalle ore 08.00 alle 19.00, utilizzando gli stalli bianchi liberi in quel momento;
3. I possessori dell'abbonamento notturno potranno invece parcheggiare il proprio veicolo nell'autosilo dalle ore 19.00 alle ore 08.00, utilizzando gli stalli bianchi liberi in quel momento.

Verrà data la priorità agli abbonamenti generali annuali.

L'autorizzazione decade il mese successivo, quando non vi sono più i requisiti previsti dall'art. 4.

Dopo il termine di disdetta dell'abbonamento di parcheggio la tessera va riconsegnata alla Cancelleria comunale.

Art. 6 - Modalità di posteggio

L'autosilo è destinato in principio al posteggio a tempo limitato, riservato l'art. 4.

La durata del posteggio a tempo limitato è così determinata:

- lunedì - domenica	dalle ore 08.00 alle 19.00
- notte (tutti i giorni)	dalle ore 19.00 alle 08.00

Art. 7 - Tasse

Autorizzazione:

Richiamato l'art. 4 della presente Ordinanza, le tasse per il rilascio delle diverse autorizzazioni sono così fissate:

- a) **Abbonamento generale annuale (giorno e notte)
con posto auto assegnato** Tariffa: Fr. 89.-- (mensili) IVA compresa
- b) **Abbonamento generale periodico (giorno e notte)
con posto auto assegnato** Tariffa: Fr. 110.-- (mensili) IVA compresa
- c) **Abbonamento diurno, senza assegnazione posto auto
(giorni feriali e festivi dalle ore 08.00 alle 19.00).** Tariffa: Fr. 68.-- (mensili) IVA compresa
- d) **Abbonamento notturno, senza assegnazione posto auto
(giorni feriali e festivi dalle ore 19.00 alle 08.00)** Tariffa: Fr. 48.-- (mensili) IVA compresa
- e) **Abbonamento fine settimana (giorno e notte dalle ore
17.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica), senza
assegnazione posto auto:**
 - periodo estivo (maggio-ottobre) Tariffa: Fr. 14.-- (mensili) IVA compresa
 - periodo invernale (novembre-aprile) Tariffa: Fr. 20.-- (mensili) IVA compresa
- f) **Abbonamento settimanale (giorno e notte), senza
assegnazione posto auto:**
 - 1 settimana tariffa estiva (maggio-ottobre) Tariffa: Fr. 30.-- (mensili) IVA compresa
 - 1 settimana tariffa invernale (novembre-aprile) Tariffa: Fr. 35.-- (mensili) IVA compresa

g) Abbonamento bisettimanale (giorno e notte), senza assegnazione posto auto:

- 2 settimane tariffa estiva (maggio-ottobre)

Tariffa: Fr. 45.-- (mensili) IVA compresa

- 2 settimane invernale (novembre-aprile)

Tariffa: Fr. 60.-- (mensili) IVA compresa

Le tasse sono da pagare anticipatamente per l'intero periodo di validità: rateizzazioni (al massimo due) possono venir concesse solo per le autorizzazioni numerate.

Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, ha il diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro rata temporis mensili) del rimanente periodo, dietro comunicazione scritta di rinuncia con ritorno dell'autorizzazione; in caso di un cambiamento di tipo d'abbonamento, si terrà conto del tariffario della nuova categoria.

Veicoli senza targhe possono essere posteggiati nell'autosilo solo contro la presentazione di una copertura assicurativa (polizza incendi).

Per i posteggi dell'autosilo a tempo determinato sono fissate le tariffe seguenti:

A) *TARIFFA DIURNA: 08.00 - 19.00 (tariffa minima Fr. 0,50)*

45 minuti Fr. 0,50

90 minuti Fr. 1.--

120 minuti Fr. 2.--

ogni ora supplementare Fr. 1.--

B) *TARIFFA NOTTURNA: 19.00 - 08.00 (tariffa minima Fr. 1.--)*

ogni 2 ore Fr. 1.-- (massimo Fr. 5.--)

Per la sostituzione o il danneggiamento delle singole tessere a copertura delle spese di sostituzione verrà addebitato un importo di Fr. 30.--.

La perdita del biglietto implica il versamento di una tassa forfetaria unica di Fr. 30.--.

Per i detentori degli abbonamenti c) e d) (diurno e notturno) è possibile accedere o uscire dall'autosilo anche fuori dagli orari indicati, pagando la differenza in contanti presso le casse automatiche.

Art. 8 - Revoca

L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Può essere parimenti revocata qualora i requisiti non siano adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso o non abbia provveduto al pagamento.

La revoca per motivi d'ordine pubblico comporta le restituzioni dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 9 – Responsabilità:

Malgrado l'autosilo sia parzialmente sorvegliato, **il Comune declina ogni responsabilità per qualsiasi danno** che possano subire persone o cose nell'autosilo e per furti di veicoli, di accessori o oggetti lasciati nelle autovetture.

Art. 10 – Veicoli non immatricolati

Per motivi assicurativi autoveicoli non immatricolati sono ammessi soltanto alle seguenti condizioni:

- veicoli con targhe trasferibili;
- attestazione che dimostri l'esistenza di una copertura assicurativa che in caso di sinistro risponde per i danni causati a terzi anche in mancanza di colpa.

Art. 11 - Rimedi di diritto

Contro la decisione della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Art. 12 – Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della LOC.

Art. 13 - Entrata in vigore

La presente ordinanza è stata approvata con risoluzione municipale no. 182 del 17 dicembre 1999 e successivamente adeguata con risoluzioni municipali no. 138 del 13 novembre 2000, 187 del 18 gennaio 2005, 1653 dell'11.10.2010 e 62 del 7 febbraio 2011; ha fatto seguito la pubblicazione all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 20 dicembre 1999 al 7 gennaio 2000, dal 14 al 28 novembre 2000, dal 9 febbraio al 23 febbraio 2005, dal 15 ottobre 2010 al 29 ottobre 2010 e dal 9 febbraio al 23 febbraio 2011.

La presente ordinanza entrerà in vigore appena trascorso infruttuoso il termine di pubblicazione. Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco:



Franco Pedrini



Il Segretario:



Danilo Passera

Airolo, 8 febbraio 2011